

## ALLEGATO II

**PROCEDURA DI VERIFICA**

Nell'effettuare i controlli di sorveglianza del mercato, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE, le autorità degli Stati membri attuano la seguente procedura di verifica per le specifiche di cui all'allegato I.

1. Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità.
2. Si considera che il modello sia conforme alle disposizioni di cui all'allegato I, se:
  - a) il risultato per la condizione a vuoto non supera il valore del limite applicabile stabilito nell'allegato I di oltre 0,10 W; e
  - b) la media aritmetica del rendimento medio nelle condizioni di carico 1-4 come definite nell'allegato I non è inferiore al valore del limite applicabile per il rendimento medio in modo attivo di oltre il 5 %.
3. Se i risultati di cui al punto 2, lettere a) e b), non vengono raggiunti, occorre testare tre ulteriori unità dello stesso modello.
4. Dopo aver sottoposto a test tre ulteriori unità dello stesso modello, questo viene considerato conforme alle specifiche se:
  - a) la media dei risultati per la condizione a vuoto non supera il valore del limite applicabile stabilito nell'allegato I di oltre 0,10 W; e
  - b) la media delle medie aritmetiche del rendimento medio nelle condizioni di carico 1-4 come definite nell'allegato I non è inferiore al valore del limite applicabile per il rendimento medio in modo attivo di oltre il 5 %.
5. Se i risultati di cui al punto 4, lettere a) e b), non vengono raggiunti, il modello è da ritenersi non conforme alle specifiche.

